

# **Collana Ravenna Capitale**

## **Comitato scientifico**

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)

Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)

Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)

Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti a doppio referaggio anonimo.



# RAVENNA CAPITALE

LOCALIZZAZIONI  
E TRACCE DI ATTI NEGOZIALI

**© Copyright 2020 by Maggioli S.p.A.**  
**Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.**  
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8  
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595  
[www.maggiolieditore.it](http://www.maggiolieditore.it)  
e-mail: [clienti.editore@maggioli.it](mailto:clienti.editore@maggioli.it)

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione  
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2020  
nello stabilimento Maggioli S.p.A.  
Santarcangelo di Romagna (RN)

## Indice

<b>Presentazione</b>	pag. vii
<b>Due parole di introduzione: i formulari Catoniani quali documenti della prassi e dell'attività cautelare dei <i>veteres</i></b> di <i>Gisella Bassanelli Sommariva</i> .....	» 1
<b>I testamenti pubblici romani alla luce della prassi documentale egiziana</b> di <i>Francesco Arcaria</i> .....	» 7
<b>Brevi cenni sull'archivio di Babatha</b> di <i>Simona Tarozzi</i> .....	» 59
<b>Osservazioni sulle <i>leges censoriae</i> in materia di opere pubbliche</b> di <i>Andrea Trisciuoglio</i> .....	» 73
<b>La clausola di garanzia per i vizi occulti nelle <i>Tabulae Herculanenses</i> tra norme e prassi</b> di <i>Anna Bellodi Ansaloni</i> .....	» 79
<b>Pratique tabellaire et vie du droit dans les provinces de l'Empire</b> di <i>Soazick Kerneis</i> .....	» 99
<b>Traces of legal business in the letters of Gregory the Great</b> di <i>Boudewijn Sirk</i> .....	» 113
<b><i>Obligatio re contracta</i>: la prospettiva processuale</b> di <i>Mario Varvaro</i> .....	» 129

<b>A margine di Gai. 3.205: brevi note su <i>utilitas contrahentium</i> e prassi</b>	
di <i>Carlo Pelloso</i> .....	» 141
<b>Dogmatica giuridica e diritto privato</b>	
di <i>Raimondo Santoro</i> .....	» 161

# Osservazioni sulle *leges censoriae* in materia di opere pubbliche

Andrea Triscioglio  
(Università degli Studi di Torino)

**Sommario:** 1. Clausole di *leges censoriae* relative alle opere pubbliche: stato delle fonti. – 2. Natura e tipologia delle clausole. – 3. La formazione del testo negoziale.

## 1. Clausole di *leges censoriae* relative alle opere pubbliche: stato delle fonti

Non sono molte invero le formule negoziali tramandateci che riguardano le *locationes* censorie (o di altri magistrati esercenti funzioni censorie) relative alla costruzione e conservazione delle opere pubbliche nella città di Roma. Siamo fermi in buona sostanza a quelle testimonianze che Brissonius aveva raccolto nel '500 nella sua celebre opera *De formulis et solennibus populi Romani verbis*<sup>1</sup>. Ad esse, come diremo meglio nel prosieguo, può ancora forse aggiungersi un passo di Plinio il Vecchio tratto dalla *Naturalis Historia*<sup>2</sup>. Del tutto diversa invece è la consistenza documentale per quanto attiene alle *leges locationis* riguardanti i *vectigalia*, la quale da poco è stata ulteriormente arricchita grazie alla scoperta e alla pubblicazione della c.d. *lex portus Asiae* (*Monumentum Ephesenum*), dedicata alla riscossione dei *portoria* nella provincia asiatica<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. lib. VI, cap. LXXIII (*ad operum publicorum locationem pertinentes formulae*), ed. Halae et Lipsiae, 1731, 492-98. Su tale importante opera di Brissonius, scritta nel 1582-3, cfr. E. JAKAB, *Brissonius in context: De formulis et solennibus populi Romani verbis*, in *Reassessing Legal Humanism and its Claims. Petere Fontes?* [chap. 9] (edd. P.J. DU PLESSIS, J.W. CAIRNS), Edinburgh, 2015, spec. 217 ss., 240 ss. Le clausole contrattuali che l'Autore ricorda sono quelle menzionate in Fest., sv. 'produit' (Lind., 254; v. *infra*, § 2) e nella c.d. *causa Iuniana*: Cic., *In Verr.* 2.1.55.143; 56.146. Non rilevano nel presente scritto, dedicato alle *leges* dei censori (o dei magistrati supplenti a Roma), le *leges* municipali di ambito corrispondente, qual è, per esempio, la celebre *lex parieti faciundo Puteolana*; su di essa v. recentemente L. CAPPELLETTI, *Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C. - I d.C.)*, in *BIDR* 111, 2017, 59 ss.

<sup>2</sup> Cfr. Plin., *Nat. Hist.* 34.38, su cui *infra*, § 2.

<sup>3</sup> Cfr., per alcuni riferimenti bibliografici, il mio *Societas publicanorum e aspetti della responsabilità esterna*, in *Diritto@Storia* 11, 2013, § 1 nt. 7.

## 2. Natura e tipologia delle clausole

Ora, le poche formule negoziali a noi note non permettono certamente, a mio avviso, di attribuire una natura edittale alle *leges censoriae* “*dictae*” in materia di opere pubbliche, con implicito riconoscimento nelle stesse di diritti azionabili a favore dei, o contro i, terzi estranei al contratto. Lo avevo già sostenuto oramai più di vent'anni fa<sup>4</sup>, evidenziando la circostanza che, per la costruzione e conservazione delle opere pubbliche, non erano ravvisabili rapporti giuridici tra l'appaltatore e il terzo assimilabili a quelli esistenti tra il conduttore di *vectigalia* e il debitore d'imposta, entrambi invece muniti di diritti azionabili *ex lege censoria*<sup>5</sup>. E tali rapporti giuridici con terzi non erano neppure riscontrabili, malgrado le apparenze, nella clausola, presente nel contratto per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore, che Cicerone riporta in *In Verr.* 2.1.56.146 («*Qui redemerit satis det damni infecti ei qui a vetere redemptore accepit*»)<sup>6</sup>. Il problema della natura edittale, meramente contrattuale o mista delle *leges censoriae* richiede pertanto un'analisi necessariamente differenziata a seconda dell'oggetto dell'appalto<sup>7</sup>.

Oltre alla semplice contrattualità, per così dire, delle *leges censoriae* edilizie, vi è un altro aspetto che consente di distanziarle dalle corrispondenti disposizioni magistratuali in materia di *vectigalia*, spiegabile nuovamente con le peculiarità dell'oggetto negoziale. Le nostre *leges* — mi riferisco in particolare a quelle per la manutenzione e custodia degli edifici pubblici — contenevano sia clausole prelettive sia clausole descrittive.

<sup>4</sup> Cfr. A. TRISCIUOGLIO, “*Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare*”. *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli, 1998, 177 ss., spec. 179 nt. 59.

<sup>5</sup> Cfr., in particolare per la *pignoris capio* a favore dei *publicani*, Gai 4.28: «*Item lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent*»; si veda anche la *lex portus Asiae*, §§ 22, 37, 38, 49; per un'azione nel doppio contro il pubblicano cfr. il § 34 della stessa *lex*. In dottrina si veda B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, 21 s.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex Portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica* (Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli, 1997, 169 s., 178 ss.; inoltre, L. MAGANZANI, *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis*, Torino, 2002, 55 ss., 194 ss.

<sup>6</sup> Cfr. su tale clausola A. TRISCIUOGLIO, “*Sarta tecta*” cit., 166 nt. 17, e spec. 180 s.; un rapporto giuridico, fondato su di una *cautio damni infecti ex lege locationis*, tra appaltatore d'opera pubblica e il proprietario del fondo vicino al cantiere è anche da escludere in relazione a D.39.2.15.10, Ulp. 53 *ad ed.*; v. ancora, in proposito, ID., “*Sarta tecta*” cit., 225 s.

<sup>7</sup> Cfr. anche, al riguardo, J.M. BLANCH NOUGUÉS, *El modelo de la contratación pública en los primeros siglos del Imperio: un ensayo de análisis económico-jurídico*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)* (a cura di E. LO CASCIO, D. MANTOVANI), Pavia, 2018, 622 ss., spec. 628 s.



Per le prime abbiamo una chiara testimonianza in Fest., sv. *'produit'*: «*porro dederit, ut est in lege censoria: 'porticum sartam tectamque habeto, prodito'*» (Lind., 254). La disposizione contenuta in una *lex censoria* obbligava dunque in forma imperativa l'appaltatore<sup>8</sup> a mantenere integro e protetto il portico e a così consegnarlo alla fine del periodo contrattuale corrispondente al lustrum censorio.

Già poi il fatto stesso che nella locazione di *sarta tecta* l'appaltatore dovesse garantire l'integrità strutturale e la custodia delle costruzioni pubbliche affidategli<sup>9</sup> rende oltre modo probabile la presenza di descrizioni dell'opera e delle eventuali dotazioni (per esempio, le statue) ad essa inerenti che potessero poi fungere da parametro di confronto per la verifica dell'esatto adempimento del conduttore. Certamente tali descrizioni dovevano trovarsi archiviate nelle *tabulae censoriae*, ma si può fondatamente ritenere che le stesse — a tutela dell'appaltatore — venissero recepite (e rese pubbliche in occasione dell'asta pubblica) pure nelle *leges locationis*, le quali dunque erano costituite anche da clausole di carattere descrittivo.

Quanto ho affermato può essere provato per lo meno con riguardo all'appalto per la conservazione dei templi. Negli archivi censori si menzionavano sì parti della struttura<sup>10</sup> o le dotazioni (statue, doni etc.)<sup>11</sup>, la cui presenza doveva essere verificata al momento della riconsegna finale dell'edificio al magistrato incaricato dell'*exactio*<sup>12</sup>, ma dalle Verrine di Cicerone apprendiamo anche che nella legge

<sup>8</sup> Dobbiamo presumere, ad integrazione iniziale del frammento della *lex censoria* citata da Festo, un «*qui redemerit*» o un «*qui conduxerit*».

<sup>9</sup> Per una tale estensione degli obblighi contrattuali gravanti sul *redemptor* delle cloache pubbliche si è espresso recentemente, aderendo alla mia tesi, M. FIORENTINI, *Cloache e sanità urbana nello specchio del diritto*, in *Index* 46, 2018, 340.

<sup>10</sup> Cfr., per le cellette (*favisae*) del tempio di Giove Capitolino nelle quali erano riposti i doni votivi, Aul. Gell., *Noct. Att.* 2.10.1-2: «*Servius Sulpicius, iuris civilis auctor, vir bene litteratus, scripsit ad M. Varronem rogavitque, ut rescriberet, quid significaret verbum, quod in censoris libris scriptum esset. Id erat verbum 'favisae Capitolinae'*»; sulla *locatio* di tale tempio, attestata forse almeno fino all'età severiana, v. il mio *La statua della cagna e la satisfactio del tutelarius* (Plin., *Nat. Hist.* XXXIV,38). Ancora sulla *locatio* di *sarta tecta*, in *A locatio-conductio. Influência nos direitos atuais: Atas do XX Congresso Internacional e do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano* (coord. A. DOS SANTOS JUSTO), Lisboa, 2018, 132.

<sup>11</sup> Cfr., per l'*adsignatio* lustrale degli scudi (e del loro materiale di composizione) posti a decoro del tempio capitolino, Plin., *Nat. Hist.* 35.4.14: «*Maiorum quidem nostrorum tanta securitas in ea re adnotatur, ut L. Manilio Q. Fulvio cos. anno urbis DLXXV (179 a.C.) M. Aufidius tutelae Capitolii redemptor docuerit patres argenteos esse clupeos, qui pro aereis per aliquot iam lustra adsignabantur*»; A. TRISCIUOGGIO, «*Sarta tecta*» cit., 17 s.

<sup>12</sup> Lo si può argomentare, per l'appalto per la conservazione del tempio di Castore, da Cic., *In Verr.* 2.1.50.132: «*Cum ille (Habonius), id quod erat, diceret facilem pupillo traditionem esse, signa et dona comparere omnia, ipsum templum omni opere esse integrum*»; v. A. TRISCIUOGGIO, «*Sarta tecta*» cit., 20 s. Alla verifica strutturale si accenna ancora in Cic., *In Verr.* 2.1.51.133: «*Venit ipse in aedem Castoris, considerat templum; uidet undique tectum pulcherrime laqueatum, praeterea cetera nova atque integra*»; sul passo v., recentemente, P. DUCRET,

contrattuale erano enumerate persino le colonne del tempio, verosimilmente entro una più ampia descrizione dell'edificio sacro dato in appalto<sup>13</sup>.

Sempre poi con riguardo alla locazione dei templi è possibile, credo, integrare le nostre conoscenze sulle clausole contrattuali di natura precettiva, grazie ad una più attenta lettura di Plin., *Nat. Hist.* 34.38: («*Evecta supra humanam fidem ars est successu, mox et audacia. In argumentum successus unum exemplum adferam, nec deorum hominumve similitudinis expressae. Aetas nostra vidit in Capitolio, priusquam id novissime conflagraret a Vitellianis incensum, in cella Iunonis canem ex aere volnus suum lambentem, cuius eximium miraculum et indiscreta veri similitudo non eo solum intellegitur, quod ibi dicata fuerat, verum et satisdatione; nam quoniam summa nulla par videbatur, capite tutelarios cavere pro ea institutum publice fuit*»). Se fosse corretta la mia interpretazione che ho già proposto in altra sede<sup>14</sup>, quell'«*institutum publice fuit*» potrebbe alludere ad una disposizione della *lex locationis* con la quale si obbligava l'appaltatore del tempio di Giove Capitolino a fornire una *satisdatio* speciale, «*capite*», a garanzia della custodia di una statua, di elevato pregio artistico (forse opera di Lisippo) e di incommensurabile valore, che raffigurava una cagna ferita e che era ospitata nello stesso tempio, «*in cella Iunonis*».

### 3. La formazione del testo negoziale

#### a) *Gli additamenta dei magistrati locatori*

Per le *leges locationis* relative alla riscossione dei *vectigalia* si ritiene comunemente che vi fosse una base negoziale tendenzialmente stabile che si riproponeva tralattivamente in occasione delle aste pubbliche, base che veniva poi arricchita, lustro dopo lustro, da clausole aggiunte (*additamenta*), osservando una tecnica redazionale simile a quella dell'editto del pretore<sup>15</sup>. I primi editori della *lex portus Asiae*, già precedentemente menzionata, hanno individuato in tale iscrizione tre categorie degli *additamenta* redatti dai magistrati locatori: le clausole additive che hanno aggiunto nuove disposizioni rispetto alla *lex censoria* vigente, le clausole additive che hanno modificato disposizioni della stessa *lex*, infine le clausole additive che hanno confermato regole (oggetto di

---

M. CARRIVE, *Maintenance of the parietal coverings in ancient Rome: Confrontation between legal norms and archaeological evidence*, in *Building Knowledge, Constructing Histories* (eds. I. WOUTERS, S. VAN DE VOORDE, I. BERTELS et al.), vol. I, Leiden, 2018, 10 s.

<sup>13</sup> Cfr., sempre in rapporto all'appalto per la conservazione del tempio di Castore, Cic., *In Verr.* 2.1.51.134: «*Habonius, qui legem nosset — qua in lege numerus tantum columnarum traditur, perpendiculari mentio fit nulla —*».

<sup>14</sup> Cfr. A. TRISCIUOGLIO, *La statua della cagna* cit., 133.

<sup>15</sup> Cfr. L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta* cit., 57 e nt. 169 (con altra lett.).

contestazione) già presenti nella *lex censoria* vigente<sup>16</sup>. Sorge pertanto l'interrogativo se una medesima tecnica redazionale, fondata su aggiunte a nuclei negoziali già stabilizzati nella prassi contrattuale pubblica, potesse essere impiegata anche nelle locazioni edilizie. Uno spunto è ancora offerto dalla narrazione ciceroniana circa gli abusi compiuti da Verre, nell'anno della sua pretura, ai danni del pupillo Iunio (la c.d. *causa Iuniana*). Ivi l'Arpinate richiama testualmente un'aggiunta inserita nella *lex locationis* da Verre, al fine di impedire al pupillo Iunio la partecipazione all'appalto per la posa *ad perpendicularum* delle colonne del tempio di Castore. Tale aggiunta ad una «*lex operi faciundo*» viene ricondotta da Cicerone, seppure ironicamente, ai tradizionali *addita-menta* inclusi dai censori nelle loro *leges*. Trattasi, però, in questo caso di una parte della *lex* che non disciplinava l'esecuzione della prestazione da parte del *conductor operis*, bensì – *ad excludendum* – l'individuazione dello stesso (e dei suoi soci) in occasione dell'asta pubblica<sup>17</sup>. In merito invece alle clausole relative all'adempimento contrattuale, in assenza di puntuali riscontri nelle fonti, si può ragionevolmente ipotizzare una più ampia varietà di formulazioni in ordine alle *locationes* censorie di nuove costruzioni<sup>18</sup>, e viceversa una maggiore stabilità degli schemi negoziali impiegati per gli appalti di conservazione (locazioni di *sarta tecta*), per i quali, tutt'al più, era richiesto un aggiornamento della descrizione dell'opera pubblica o dell'inventario dei beni in dotazione alla stessa, aggiornamento che doveva determinare un adeguamento delle clausole di natura descrittiva. È fuor di dubbio poi che, una volta celebrata l'asta pubblica, nella *lex contractus* che recepiva il capitolato censorio si integrava il testo in quelle parti colmabili solo alla luce dell'esito della *licitatio*: il nome dell'aggiudicatario e dei suoi soci, le garanzie personali (*praedes*) e reali (*praedia subsignata*) fornite dallo stesso, il prezzo di aggiudicazione<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. H. ENGELMANN, D. KNIBBE, *Das Zollgesetz der Provinz Asia. Eine neue Inschrift aus Ephesos*, in *Epigraphica Anatolica* 14, 1989, 101; sulle aggiunzioni della *lex portus Asiae* si veda anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus Asiae* cit., 143 ss., 153 ss.

<sup>17</sup> Cfr. Cic., In Ver. 2.1.55.143: «*Operae pretium est legem ipsam cognoscere; dicetis eundem conscripsisse qui illud edictum de hereditate. Recita. Lex operi faciundo. quae Pupilli Iuni -. Dic, dic, quaeso, clarius. C. Verres praetor urbanus addidit. Corriguntur leges censoriae! Quid enim? video in multis veteribus legibus, Cn. Domitius L. Metellus censores addiderunt, L. Cassius Cn. Servilius censores addiderunt: vult aliquid eius modi C. Verres. Dic: quid addidit? Recita. qui de L. Marcio M. Perperna censoribus — socium ne admittito neve partem dato neve redimito. Quid ita? ne vitiosum opus fieret? At erat probatio tua. Ne parum locuples esset? At erat et esset amplius, si velles, populo cautum praedibus et praediis»»; su cui v. A. TRISCIUOGGIO, «*Sarta tecta*» cit., spec. 47 nt. 32, 174 nt. 40, 217, 219; L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta* cit., 228 s.*

<sup>18</sup> Si pensi alle prescrizioni indirizzate al *redemptor* circa l'impiego dei materiali da costruzione; per la calce cfr., forse in riferimento a *leges locationis* relative a templi, Plin., *Nat. Hist.* 36.55.176: «*In antiquorum aedium legibus invenitur, ne recentiore trima uteretur redemptor*».

<sup>19</sup> Sulle diverse questioni relative alla formazione delle *leges locationum* e sulla relazione intercorrente tra le stesse e le *leges contractus* si veda, più diffusamente, A. TRISCIUOGGIO, «*Sarta tecta*» cit., 169-177; adde L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta* cit., 56 s.

### **b) Sulla negoziabilità delle clausole**

Un altro interrogativo che merita di essere brevemente approfondito e che è pur sempre collegato al tema dell'elaborazione delle clausole contrattuali, è se le stesse potessero essere oggetto di negoziazione tra i magistrati locatori e i *conductores*, o, detto in altri termini, se la *lex locationis* potesse essere in certi casi solo apparentemente una *lex dicta* imposta unilateralmente dal contraente pubblico con enunciazione in forma imperativa degli obblighi gravanti sul conduttore. Ritengo che, anche per tale aspetto, occorra riconoscere alle locazioni censorie edilizie le loro specificità. Per esse non è attestato, nè ragionevolmente ipotizzabile, quel notevole potere politico e di conseguenza negoziale delle *societates publicanorum*, grazie al quale esse furono in grado in certi frangenti delicati della storia romana tardo repubblicana di imporre ai magistrati appaltatori clausole per le stesse favorevoli<sup>20</sup>. Il detto potere negoziale è documentato in relazione alle forniture belliche<sup>21</sup>, alla riscossione dei *vectigalia*<sup>22</sup> e, se consideriamo anche i rapporti contrattuali non locatizi tra censori e singoli cittadini, in relazione alle compere espropriative (*emptions ab invito*)<sup>23</sup>, ma non lo è con riguardo alle *locationes* per gli *opera publica facienda* o *tuenda*. Per tali appalti è logico pensare in linea di massima ad una predisposizione di clausole tecnico-costruttive provenienti dagli ausiliari *architecti* dei magistrati e, nella locazione di conservazione, alla riproposizione delle clausole precettive e descrittive, le quali ultime, benché, come detto, suscettibili di aggiornamenti, per la loro oggettività non si prestavano certamente alla negoziazione<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Il potere politico dei *publicani* nella tarda repubblica è tale che essi possono piegare persino il calendario romano, e dunque il tempo contrattuale, a loro favore; sul punto v. ancora il mio *La statua della cagna* cit., 130.

<sup>21</sup> Cfr. Liv. 23.49.1-3 (a. 215 a.C.); A. TORRENT, *La lex locationis de las tres societates publicanorum concurrentes sub hasta en el 215 a.C.*, in *SDHI*, 80, 2014, 71 ss.; P. STARACE, *L'interesse pubblico e le società dei publicani. Riflessioni sulle origini del contratto di società*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana* (a cura di L. GAROFALO), t. II, Napoli, 2016, 323 s.

<sup>22</sup> Cfr. Cic., *In Verr.* 2.3.7.18 (a. 75 a.C.); L. MAGANZANI, *Publicani e debitori d'imposta* cit., 41.

<sup>23</sup> Cfr. Ps. Asc., *ad Cic.*, *Div. in Q. Caec.* 50 (ed. Stangl, 201), su cui A. TRISCIUOGLIO, *Sobre la indemnización expropiatoria (pretium emptionis) en la experiencia romana*, in *Derechos Individuales e Integración Regional (Antología)* (coord. M.I. ÁLVAREZ LEDESMA, R. CIPPITANI), Roma-Perugia-México, 2013, 730 e nt. 10.

<sup>24</sup> Cfr. *amplius* A. TRISCIUOGLIO, "*Sarta tecta*" cit., 170 ss.